



30 Gennaio 2023

Allegato 3c: Modello di concessione: Radio locali complementari e senza scopo di lucro

1 Sezione: Diritti

Oggetto	Commento
Il concessionario ha il diritto di diffondere un programma radiofonico locale e regionale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera b della legge del xx sulla radiotelevisione (LRTV) ¹ nella regione xx ai sensi del numero xx dell'allegato 1 numero 4 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ² .	<p>(Capoverso 1) Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 della legge sulla radiotelevisione (LRTV), il DATEC può rilasciare concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone alle emittenti di programmi locali e regionali che forniscono programmi radiofonici a una regione che non dispone di sufficienti possibilità di finanziamento (lett. a) o contribuiscono negli agglomerati all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro (lett. b). Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 LRTV, una concessione dà diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura e all'attribuzione di una quota del canone radiotelevisivo.</p> <p>La concessione stabilisce la zona di copertura e il tipo di diffusione, le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione, nonché altre esigenze e oneri che il concessionario deve adempiere.</p>

¹ RS 784.40

² RS 784.401

Diffusione	Commento
<p>¹ Il concessionario fa diffondere il suo programma via etere terrestre tramite DAB+. Ha diritto alla diffusione (diritto di accesso) sulla piattaforma DAB+ che copre la regione specificata all'articolo 1 e il cui operatore è obbligato a diffondere il programma conformemente alla concessione radiofonica (obbligo di diffusione).</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Le concessioni prevedono il DAB+ come principale vettore di diffusione per i programmi locali e regionali. Tuttavia, le infrastrutture di diffusione digitale non sono di proprietà delle emittenti, ma sono gestite da imprese terze. Affinché il concessionario possa adempiere in ogni momento il suo mandato di prestazioni, è necessario garantire l'accesso del programma a una piattaforma DAB+. L'UFCOM, in qualità di autorità concedente, stabilisce quale concessionario DAB+ sia obbligato a diffondere nelle rispettive regioni elencate nell'allegato 1 ORTV.</p> <p>Il rilascio di concessioni OUC non è più previsto per legge.</p>
<p>² Il concessionario ha diritto a una diffusione in qualità sufficiente conformemente all'allegato 1 ORTV almeno nella regione definita. Per la diffusione del suo programma questo versa all'operatore della piattaforma DAB+ un indennizzo orientato ai costi.</p>	<p><i>Capoverso 2:</i> Il concessionario DAB+ è tenuto a diffondere i programmi con diritto di accesso su tutto il territorio nazionale, in qualità sufficiente e a prezzi che permettano di coprire i costi. Le particolarità sono disciplinate nell'allegato 1.</p>
<p>³ Se il concessionario non adempie più il suo obbligo di pagamento, l'UFCOM può, su denuncia, sospendere l'obbligo di diffusione dell'operatore della piattaforma DAB+ di cui al capoverso 1.</p>	<p><i>Capoverso 3:</i> L'interruzione della diffusione in caso di mancato pagamento dei costi di diffusione garantisce all'operatore della piattaforma DAB+ l'esercizio economico della sua piattaforma. L'interruzione della diffusione può avvenire solo in base all'autorizzazione dell'UFCOM.</p>
<p>⁴ La diffusione su linea del programma nella zona di copertura avviene conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV (diritto di accesso). Il concessionario può diffondere il suo programma radiofonico su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.</p>	<p><i>Capoverso 4:</i> Il diritto di accesso alle reti di linea esiste solo per la diffusione nella zona di copertura attribuita. Il concessionario può però diffondere il suo programma radiofonico sia via DAB+ che su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.</p>

Partecipazione al canone	Commento
<p>1. Il concessionario ha diritto a una quota di partecipazione al canone di XXX franchi l'anno.</p> <p>2. La quota di partecipazione al canone non può superare l'80 per cento dei costi d'esercizio del concessionario.</p> <p>3. I costi d'esercizio sono definiti in base all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione³. Devono essere riportati secondo il piano contabile dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per le radio complementari senza scopo di lucro.</p> <p>4. L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento della quota di partecipazione al canone su base trimestrale durante l'anno in corso e il restante 20 per cento l'anno successivo, dopo la revisione dei conti annuali.</p> <p>5. Se dalla verifica dei conti annuali risulta che la quota di partecipazione al canone supera l'80 per cento dei costi d'esercizio del concessionario, l'UFCOM ridurrà di conseguenza l'importo rimanente da versare o chiederà la restituzione della quota di partecipazione al canone versata in eccesso.</p>	<p><i>Capoversi 1-3:</i> Secondo l'articolo 39 capoverso 2 lettera b della LRTV, la quota di partecipazione al canone serve, in modo complementare alle entrate commerciali, a garantire l'adempimento del mandato di prestazioni. Nel determinare le quote individuali di partecipazione al canone, il DATEC tiene conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni (art. 40 cpv. 2 LRTV). L'importo della partecipazione annua al canone viene reso noto al momento dell'avvio del concorso pubblico e viene rivisto regolarmente dal DATEC - di norma dopo cinque anni - in base ai criteri di cui all'articolo 40 capoverso 2 LRTV.</p> <p>Un allegato al concorso pubblico del 10 gennaio 2023 elenca le quote di partecipazione al canone per zona di copertura. Secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a ORTV, la quota di partecipazione al canone indicata nella concessione non può superare l'80 per cento dei costi d'esercizio del concessionario. L'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione specifica nel dettaglio come vengono calcolati i costi d'esercizio computabili. Nel consuntivo annuale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LRTV, il concessionario deve osservare le indicazioni dell'UFCOM in merito alla struttura del piano contabile.</p> <p><i>Capoverso 4-5:</i> Conformemente alle disposizioni del diritto in materia di sussidi, il versamento della quota di partecipazione al canone viene scaglionato: la parte principale (l'80% dell'importo secondo il cpv. 1) viene versata ogni trimestre, in quattro rate, durante l'anno in corso. L'UFCOM decide in merito all'importo rimanente dopo la revisione del conto annuale.</p> <p>Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'UFCOM⁴.</p>

³ RS 784.401.11

⁴ <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/informazioni-per-le-emittenti-radiotelevisive/conto-annuale.html>

2 Sezione: Obblighi

Portata del mandato di prestazioni	Commento
<p>¹ Se non diversamente specificato nella presente concessione, le informazioni fornite nella domanda, in particolare per quanto riguarda la portata, il contenuto e il tipo di emittenza, l'organizzazione e il finanziamento, sono determinanti e vincolanti.</p> <p>² Il concessionario può scendere temporaneamente al di sotto delle prestazioni garantite ai sensi del capoverso 1 e previste nella presente concessione soltanto con l'autorizzazione dell'UFCOM. Informa immediatamente per iscritto l'UFCOM non appena si verificano circostanze che comportano il mancato rispetto del suo mandato di prestazioni conformemente alla domanda e alla concessione.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Il concessionario ha indicato nei documenti della domanda come intende adempiere il mandato di prestazioni. Sulla base di queste informazioni, il DATEC prende le decisioni relative alla concessione. Pertanto le informazioni sono vincolanti.</p> <p><i>Capoverso 2:</i> Se il concessionario non è temporaneamente in grado di adempiere il mandato di prestazioni, occorre comunicarlo e giustificarlo subito all'UFCOM e ottenere la sua approvazione. Una possibile ragione è, ad esempio, una pandemia o una crisi di energia elettrica.</p>

Mandato di programma	Commento
<p>¹ Con la sua offerta di programmi, il concessionario contribuisce all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale nella sua zona di copertura.</p> <p>² Diffonde un programma che si differenzia a livello tematico, culturale e musicale dai programmi di altre emittenti radiofoniche attive nella zona di copertura.</p> <p>³ La sua offerta di programmi è caratterizzata soprattutto da contenuti locali, partecipativi e inclusivi.</p> <p>⁴ Fornisce il suo contributo all'educazione, allo sviluppo culturale e alla formazione delle opinioni, nonché all'intrattenimento, in particolare proponendo offerte locali, partecipative e integrative.</p>	<p><i>Capoversi 1-4:</i> A differenza del mandato di programma delle radio commerciali, che hanno principalmente un mandato d'informazione, quello delle radio complementari è definito in modo più ampio. I programmi radiofonici complementari e senza scopo di lucro offrono un'alternativa giornalistica agli altri programmi radiofonici di una regione. Nella loro offerta musicale, si concentrano su brani che esulano dalla corrente musicale più popolare. Anche nei loro contributi parlati fanno luce su eventi locali e regionali che gli altri media non trattano o che trattano solo a margine. In questo modo, danno voce anche alle minoranze sociali e culturali della regione che altrove non l'avrebbero o l'avrebbero solo raramente. Parte della creazione del programma consiste nella promozione dell'impegno sociale e nel rafforzamento delle comunità. In linea con il carattere della radio dei cittadini (radio comunitaria), il programma delle radio locali complementari e senza scopo di lucro è prodotto per la maggior parte da realizzatori volontari di trasmissioni.</p>

Offerta su Internet e sulle piattaforme digitali	Commento
<p>Il concessionario può, nell'ambito del suo mandato di programma, pubblicare programmi radiofonici su Internet e sulle piattaforme digitali.</p>	<p><i>(Capoverso 1)</i> Il mandato di prestazioni si riferisce al programma radiofonico lineare. A seguito della digitalizzazione e delle mutate abitudini di fruizione dei media, le emittenti radiofoniche sono presenti anche online e su piattaforme digitali. Questi contributi non rientrano nel mandato di prestazioni. Tuttavia possono essere cofinanziati con la quota di partecipazione al canone se sono strettamente correlati al programma lineare offerto.</p>

Garanzia della qualità redazionale	Commento
<p>¹ Il concessionario dispone dei documenti seguenti, che mette a disposizione del pubblico in forma adeguata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e delle responsabilità; b. uno statuto della redazione che sancisce la separazione fra attività redazionali ed economiche (indipendenza interna); c. linee direttrici giornalistiche che, con riferimento al mandato di programma, descrivono i valori fondamentali e gli obiettivi dell'organizzazione mediatica. <p>² In riferimento al mandato di programma, dispone di un sistema di garanzia della qualità redazionale che comprende almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la dichiarazione di lavorare in conformità con le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore; b. obiettivi e norme in materia di qualità concernenti il contenuto e la forma; c. un piano delle trasmissioni che definisce il contenuto dell'offerta e l'effetto desiderato sul pubblico; d. processi prescritti che consentono di verificare regolarmente se le norme e gli obiettivi stabiliti in materia di qualità sono raggiunti, ossia meccanismi consolidati per garantire l'offerta dei programmi (ad es. procedure di controllo) e migliorarla (ad es. sistemi di feedback); e. la designazione di una persona o funzione responsabile della garanzia della qualità. <p>³ L'UFCOM può incaricare esperti esterni per una valutazione dello stato del sistema di garanzia della qualità.</p>	<p><i>Capoversi 1-2:</i> L'adempimento del mandato di programma presuppone strutture organizzative di garanzia della qualità, condizioni di lavoro adeguate e programmisti che lavorino secondo gli standard professionali. In base all'articolo 41 capoverso 2 LRTV, lo statuto redazionale garantisce l'indipendenza giornalistica interna dei programmisti.</p> <p>La garanzia della qualità redazionale è un processo a lungo termine realizzato con elementi preventivi, complementari al processo produttivo e correttivi. Questo processo di garanzia della qualità è innanzitutto stabilito e gestito dall'emittente stessa. La disposizione in questione menziona i documenti e le definizioni necessarie a tal fine, facendo riferimento alle strutture organizzative e alle procedure del lavoro giornalistico, nonché ai metodi di lavoro professionali.</p> <p>La garanzia della qualità redazionale presuppone una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità.</p> <p>Il concessionario mette a disposizione del pubblico in forma adeguata i documenti di cui al capoverso 1 lettere a-c, ad esempio pubblicandoli sul proprio sito Internet.</p>

Programmisti	Commento
<p>¹ Il concessionario assume un gruppo di professionisti che adempie il mandato di programma insieme a collaboratori volontari.</p> <p>² Il gruppo di professionisti assiste i collaboratori volontari a livello organizzativo, tecnico e giornalistico.</p>	<p><i>Capoversi 1-2:</i> I programmi della concessione devono di regola soddisfare gli standard del giornalismo di qualità. Per le radio complementari quest'esigenza deve essere relativizzata. Siccome una gran parte del programma è prodotta da programmisti volontari, la professionalità richiesta per queste radio locali riguarda in particolare la gestione aziendale e l'assistenza dei collaboratori (volontari) in tutte le loro attività.</p>

Formazione e formazione continua	Commento
<p>¹ Il concessionario promuove e finanzia per quanto possibile la partecipazione dei suoi programmisti in corso di formazione o che l'hanno terminata a formazioni e formazioni continue specifiche alla professione.</p> <p>² Nell'ambito della relazione annuale indica le misure adottate nel settore della formazione e della formazione continua dei suoi programmisti con formazione conclusa e di quelli in corso di formazione.</p> <p>³ Comunica all'UFCOM, nell'ambito della relazione annuale, l'importo preventivato per promuovere la formazione e la formazione continua esterne.</p>	<p><i>Capoversi 1-3:</i> Promuovere la formazione e la formazione continua dei dipendenti è uno dei compiti di tutte le imprese. La formazione e la formazione continua sono essenziali soprattutto per i fornitori del servizio pubblico al fine di garantire un giornalismo di qualità. Per le radio complementari quest'esigenza va ancora una volta relativizzata. A causa delle loro limitate possibilità finanziarie, cercano di soddisfarla come meglio possono.</p>

Condizioni di lavoro del settore	Commento
<p>¹ Il concessionario si impegna per quanto possibile a rispettare le condizioni di lavoro dei programmisti, regolamentate nel CCL/accordo/contratto aziendale. A rispettarle o perlomeno a considerarle come orientamento.</p> <p>² Disciplina i diritti e i doveri dei suoi collaboratori volontari.</p> <p>³ Se l'UFCOM svolge un'indagine su vasta scala presso i concessionari per determinare le condizioni di lavoro abituali del settore, il concessionario deve fornirgli, su richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni pertinenti.</p>	<p><i>Capoverso 1:</i> Le condizioni di lavoro del settore si considerano soddisfatte se il concessionario è vincolato da un contratto collettivo di lavoro, ha concluso un contratto aziendale con un sindacato o se soggiace all'accordo tra le associazioni radiotelevisive e i sindacati dei media. A causa delle limitate risorse finanziarie disponibili per le radio locali complementari senza scopo di lucro, questa disposizione funge da linea guida.</p> <p><i>Capoverso 3:</i> L'autorità di vigilanza può, se necessario, indagare sulle condizioni di lavoro nel settore radiotelevisivo nell'ambito di accertamenti a livello di settore, informare il pubblico dei risultati delle indagini ed eventualmente imporre le condizioni di lavoro definite dal settore facendo capo al diritto in materia di vigilanza (art. 87 LRTV). Il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente tutti i documenti rilevanti e a presentare all'UFCOM tutte le informazioni pertinenti (art. 17 cpv. 1 LRTV).</p>

Misure in caso di crisi e catastrofi	Commento
<p>Il concessionario prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere il suo mandato di prestazioni nel limite del possibile anche in situazioni di crisi e in caso di catastrofe.</p>	<p><i>(Capoverso 1):</i> Nel quadro delle sue limitate possibilità finanziarie, il concessionario deve adottare misure organizzative quali piani d'intervento, liste telefoniche o processi interni prescritti. Inoltre, si procura infrastrutture adeguate come studi di emergenza, generatori per superare le interruzioni di corrente durante la produzione o simili.</p>

3 Sezione: Rendiconto

Rendiconto	Commento
<p>¹ L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.</p> <p>² Il rapporto annuale del concessionario contiene in particolare indicazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'attuazione del mandato di programma in base all'articolo X della concessione; b. il rispetto degli obiettivi e standard di qualità in base all'articolo X; c. le misure di formazione e formazione continua in base all'articolo X; d. l'effettivo del personale in base all'articolo X; e. le misure concernenti situazioni di crisi e di catastrofe in base all'articolo X. <p>³ Il conto annuale del concessionario si fonda sulle disposizioni del piano contabile dell'UFCOM.</p> <p>⁴ Sono messi a disposizione del pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la relazione annuale; b. informazioni desunte dal conto annuale, per quanto consentito in base all'articolo 27 ORTV. 	<p><i>Capoverso 1:</i> L'articolo 18 capoverso 1 LRTV stabilisce che le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 ORTV ciò riguarda, tra l'altro, le emittenti di programmi definiti nella concessione. Sia la relazione annuale che il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo (art. 27 cpv. 7 ORTV).</p> <p><i>Capoverso 3:</i> Il conto annuale del concessionario deve contenere almeno il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare (art. 27 cpv. 5-7 ORTV).</p> <p><i>Capoverso 4:</i> L'UFCOM può pubblicare informazioni specifiche desunte dalle relazioni annuali e dai conti annuali (cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 LRTV).</p>

4 Disposizioni finali

Durata	Commento
La presente concessione scade il 31 dicembre 2034.	